Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 7 luglio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100		Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	
	» semestrale	» 50			» semestrale	» 30	
	» trimestrale	» 25			» trimestrale	» 15	
	Un fascicolo	» 2			Un fascicolo	» 2	
All'Estero	Abb. annuo	L. 200		All'Estero	Abb. annuo	L. 120	
	» semestrale	» 100			» semestrale	» 60	
	» trimestrale	» 50			» trimestrale	» 30	
	Un fascicolo	» 4			Un fascicolo	» 4	

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 giugno 1943-XXI, n. 581.

Assunzione a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1° marzo 1943-XXI, dei maggiori oneri e rischi derivanti dal trasporto dei generi alimentari, del carbone vegetale e della legna da ardere dal continente in Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la urgente necessità, per causa di guerra, di assicurare il rifornimento dei generi alimentari assegnati alla Sicilia, fermi restando i prezzi al consumo dei generi stessi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È assunto a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 1° marzo 1943-XXI, il maggior costo — risultante in confronto dei prezzi ufficiali di vendita per spese straordinarie, dipendenti dalla guerra, relative ai trasporti, assicurazioni ed interessi — dei generi alimentari, del carbone vegetale e della legna da ardere trasportati dal continente su ordinativi dei competenti organi, per l'immissione al consumo civile nelle provincie della Sicilia.

Sono altresì assunti a carico del bilancio dello Stato, con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, le spese straordinarie derivanti dai danni eventualmente subiti dalle merci stesse, sia di produzione locale sia provenienti dal continente, durante il trasporto e dalle particolari condizioni in cui, a causa della guerra, si svolgono i servizi di rifornimento e distribuzione in Sicilia.

La concessione di cui al precedente comma esclude il risarcimento previsto dalla legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede alla liquidazione ed al pagamento a favore degli enti rifornitori, incaricati dal Ministero stesso, del maggior costo e delle spese di cui al precedente art. 1 sostenuti fino all'arrivo della merce nelle località di destinazione della Sicilia.

Per le merci trasportate dalle località di produzione e di destinazione siciliane ai centri di consumo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste concede le anticipazione occorrenti al Commissariato straordinario civile per la Sicilia, il quale immediatamente le ripartisce, in relazione alle esigenze effettive, fra le provincie della Sicilia mediante accreditamenti in conto corrente postale o bancario intestato ai prefetti.

Art. 3.

Per ottenere il pagamento dell'agevolazione, di cui al primo comma del precedente art. 2, gli enti rifornitori debbono presentare apposita domanda corredata dei documenti giustificativi delle somme richieste al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale provvede in via definitiva, sentita apposita Commissione costituita da un rappresentante del Ministero stesso, da un rappresentante del Ministero delle finanze e da uno dell'Ente richiedente.

Art. 4.

Per ottenere il pagamento dell'agevolazione, di cui al secondo comma del precedente art. 2, gli aventi diritto debbono presentare domanda corredata dei documenti giustificativi al prefetto il quale, sulla base delle decisioni adottate, previ gli opportuni accertamenti, da una speciale Commissione provinciale presieduta dal prefetto stesso e composta dall'intendente di finanza e dal direttore della Sezione provinciale dall'alimentazione, provvede immediatamente in via definitiva alla erogazione dell'agevolazione così accertata agli aventi diritto.

Art. 5.

I prefetti rimettono trimestralmente al Commissariato civile per la Sicilia il rendiconto delle somme erogate, corredato dei documenti giustificativi.

Detti rendiconti sono soggetti al controllo ed all'approvazione del Commissariato predetto.

Art. 6.

Il Commisariato straordinario civile per la Sicilia trasmette trimestralmente, con i documenti giustificativi e munito del visto del commissario, il rendiconto delle anticipazioni ricevute al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale provvede ad inoltrarlo alla Corte dei conti.

Art. 7.

Il commissario straordinario civile per la Sicilia ed i prefetti dell'Isola assumono a tutti gli effetti la qualifica di funzionari delegati di cui all'art. 60 del Regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1943-XXI
Atti del Governo registro 459. *foglio* 15. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 maggio 1943-XXI, n. 582.

Inclusione dell'abitato di Villa S. Maria di Spoltore, in comune di Pescara, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Villa S. Maria di Spoltore in comune di Pescara, in provincia di Pescara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

BENINI

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, *foglio* 13. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 maggio 1943-XXI, n. 583.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente di culto denominato « Opera diocesana per la preservazione della Fede », con sede in Ivrea (Aosta).

N. 583. R. decreto 10 maggio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente di culto denominato « Opera diocesana per la preservazione della Fede », con sede in Ivrea (Aosta), eretto canonicamente con decreto del Vescovo di Ivrea in data 26 maggio 1942-XX, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 20 maggio 1943-XXI, n. 584.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della curazia di San Giovanni Evangelista, in località Massone del comune di Arco (Trento).

N. 584. R. decreto 20 maggio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Trento in data 15 agosto 1942-XX, n. 2591, integrato con aggiunta in data 4 gennaio 1943-XXI, relativo alla erezione in parrocchia autonoma della curazia di San Giovanni Evangelista, in località Massone del comune di Arco (Trento).

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 24 maggio 1943-XXI, n. 585.

Autorizzazione alla « Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate » ad accettare una eredità.

N. 585. R. decreto 24 maggio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, la « Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate » viene autorizzata ad accettare — con beneficio d'inventario — l'eredità di L. 2500 in titoli, L. 1100 in crediti verso terzi, e vari appezzamenti di terreno situati in località Castelletto Ticino, Riarello e Cicognola (Novara), disposta in suo favore dal sig. Luigi Bonifacio Buccelloni.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 3 giugno 1943-XXI, n. 586.

Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 586. R. decreto 3 giugno 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro stesso viene autorizzato ad accettare la donazione del compendio immobiliare denominato Villa Taranto sito in Verbania (Novara), costituito da un complesso di fabbricati modernamente attrezzati e da un parco della estensione di circa mq. 200.000 coltivato a piante e fiori di gran pregio, il tutto del valore di L. 18 milioni, fatta allo Stato dal suddito inglese capitano Neil Mac Eacharn con riserva da parte di esso do-

nante dell'uso e godimento vita natural durante e con l'accollo da parte dello stesso, per tale tempo, dell'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria e dei gravami tributari, giusta contratto stipulato in forma pubblica amministrativa il 12 ottobre 1939-XVII che si approva e si rende esecutorio.

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 18 maggio 1943-XXI.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;
Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;
Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;
Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi da crociera, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Rimorchiatore *Fratelli Cichero*, di stazza lorda tonn. 22,97, iscritto al numero 597 del Registro galleggianti del Consorzio autonomo del porto di Genova: dalle ore 10 del 22 febbraio 1943;

Rimorchiatore *Dadà*, di stazza lorda tonn. 23,56, iscritto al numero 561 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 10 del 22 febbraio 1943;

Rimorchiatore *Pietro Ceretti*, di stazza lorda tonnellate 29,66, iscritto al numero 1619 del registro galleggianti del Compartimento marittimo di La Spezia: dalle ore 15 del 10 febbraio 1943;

Rimorchiatore *Mario M.*, di stazza lorda tonnellate 28,35, iscritto al numero 2029 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 8 del 10 marzo 1943.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1943-XXI
Registro n. 8 Marina, foglio n. 426.
(2307)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 giugno 1943-XXI.
Conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna con cui il fascista Antonino Melega viene nominato segretario federale di Corfù cessando da segretario federale di Derna;
Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Antonino Melega viene confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di segretario federale di Corfù, cessando quale segretario federale di Derna.

Roma, addì 3 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2331)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 giugno 1943-XXI.
Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Loreto (Ancona).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;
Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;
Veduto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmio di Loreto, approvato con proprio decreto in data 17 maggio 1939-XVII;
Veduti i propri decreti in data 28 maggio 1938-XVI e 21 agosto 1939-XVII, con i quali il cav. Romolo

Brancondi e il cav. agr. Giuseppe Guidantoni sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il cav. Romolo Brancondi e il cav. agr. Giuseppe Guidantoni sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto (Ancona), per il quinquennio 7 giugno 1943-XXI - 6 giugno 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2236)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1943-XXI.
Cessazione del sig. Vincenzo Romano dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 11 ottobre 1941-XIX, con il quale il sig. Vincenzo Romano fu Francesco venne nominato rappresentante del sig. Ulisse Rinaldi, agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli;

Visto l'atto notarile col quale il suindicato sig. Ulisse Rinaldi ha revocato il mandato conferito al sig. Vincenzo Romano;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Romano cessa dall'incarico di rappresentante del sig. Ulisse Rinaldi, agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

Roma, addì 22 giugno 1943-XXI

Il Ministro: Acerbo

(2284)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1943-XXI.
Disciplina della raccolta e della distribuzione delle setole, del pelo di maiale, del crine di criniera e di coda di cavallo, di mulo, di asino e di bovini.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Considerata la necessità di disciplinare la raccolta e la distribuzione delle setole, del pelo di maiale, del crine di criniera e di coda di cavallo, di mulo, di asino e di bovini;

Sentiti i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, della guerra e della produzione bellica;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque macelli per conto proprio o altrui bovini, equini (compresi muli e asini) e suini ha l'obbligo di recuperarne il pelo, le setole, il crine di criniera e di coda, di mantenere detto materiale in buono stato di conservazione e di cederlo soltanto, con l'osservanza delle norme appresso indicate, ai raccoglitori di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Analogamente chiunque ricavi, per farne commercio, crine per effetto di tagliature o di pettinature di code o pelo o setole da animali vivi, dovrà cedere detto materiale soltanto ai raccoglitori autorizzati ai sensi dell'articolo seguente.

La depilazione dei maiali deve essere effettuata con i metodi abituali ed è proibita la tosatura e la bruciatura.

Art. 2.

La Confederazione fascista dei commercianti entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* provvederà alla nomina di appositi raccoglitori provinciali o interprovinciali scelti tra coloro che abbiano esercitato nel passato tale attività, e che ne offrano opportuna garanzia ai fini del compito da affidarsi.

Art. 3.

I raccoglitori autorizzati ai sensi dell'articolo precedente, eserciteranno l'attività di raccolta nella zona che sarà loro assegnata dalla Confederazione fascista dei commercianti.

Nell'esercizio della loro attività, dovranno attenersi a tutte le prescrizioni che il Ministero delle corporazioni, impartirà tramite la suddetta Confederazione.

La Confederazione fascista degli industriali, previo accordo con la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti tessili e dell'abbigliamento potrà consentire alle aziende preparatrici di ritirare direttamente il pelo suino bagnato prodotto da quei laboratori e stabilimenti di macellazione che non dispongano dell'attrezzatura necessaria per la essiccazione e la buona conservazione del prodotto.

Art. 4.

I raccoglitori autorizzati di cui all'art. 2 debbono, entro il giorno dieci di ogni mese, denunciare alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti tessili e dell'abbigliamento i quantitativi del materiale raccolto e tenere il materiale stesso a disposizione della Federazione medesima.

La Federazione comunicherà al Ministero delle corporazioni, al Ministero della produzione bellica ed alla Confederazione fascista degli industriali il riepilogo delle denuncie ricevute.

Art. 5.

La Confederazione fascista degli industriali, sulla scorta dei dati ricevuti, provvederà alla ripartizione dei materiali giacenti presso i raccoglitori tra le aziende industriali ed artigiane che esercitano l'attività di preparazione dei materiali stessi.

Nel piano di ripartizione relativo saranno compresi anche i quantitativi ritirati dalle aziende preparatrici in base al 3° comma dell'art. 3.

Il piano di ripartizione sarà comunicato al Ministero delle corporazioni, al Ministero della produzione bellica e alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti tessili e dell'abbigliamento.

Le ditte industriali ed artigiane interessate all'utilizzazione dei materiali stessi dovranno attenersi a tutte le prescrizioni che saranno loro comunicate dalla Confederazione fascista degli industriali.

Art. 6.

Ai trasgressori delle norme contenute nel presente decreto saranno applicate le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Roma, addì 30 giugno 1943-XXI

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2326)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1943-XXI.

Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nei comuni di Catania, Siracusa e Augusta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, contenente norme per la temporanea sospensione e la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria, ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Visto il proprio decreto 5 maggio 1943-XXI, col quale venne sospeso il corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali, nei comuni di Catania, Siracusa e Augusta per il periodo dal 16 aprile 1943-XXI al 16 luglio 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Nei comuni di Catania, Siracusa e Augusta sono prorogati di novanta giorni i termini per le dichiarazioni e le rettifiche relative alle imposte dirette ed ai tributi locali, per le domande di rimborso a titolo d'indebito, da parte dei contribuenti, per gli accertamenti, le rettifiche e le controrettifiche d'ufficio, per i ricorsi ed i gravami di qualsiasi specie.

Agli effetti delle procedure esecutive per la riscossione dei tributi di cui al primo comma, nonchè dei tributi e contributi di qualsiasi specie esegibili da parte degli esattori delle imposte dirette, sono pure prorogati di novanta giorni il termine di perenzione del pignoramento mobiliare e quello di dieci giorni stabilito per la vendita degli oggetti pignorati dall'art. 38 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e dall'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 630, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Nulla è innovato ai termini stabiliti per il pagamento dei tributi suaccennati.

La proroga dei termini predetti compete in quanto la scadenza dei medesimi si verifichi tra il 17 luglio 1943-XXI e il 31 dicembre 1943-XXII, salvo quanto è disposto all'art. 2.

Art. 2.

Agli effetti delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità il termine per esperire la procedura mobiliare alla scadenza della prima rata non pagata dei ruoli posti in riscossione nell'anno 1943 è prorogato fino alla concorrenza del termine stabilito per la esecuzione alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli medesimi.

I termini per l'espletamento delle procedure mobiliari ed immobiliari ancora in essere nell'anno 1943 per il recupero di imposte e tributi iscritti nei ruoli degli anni 1942 e precedenti sono prorogati fino allo spirare del termine per l'esecuzione mobiliare alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli di cui al comma precedente.

Le relative domande di rimborso a titolo d'inesigibilità potranno essere prodotte entro il 31 dicembre 1944.

Roma, addì 1° luglio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2347)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1943-XXI.

Approvazione di alcune condizioni speciali di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925-III n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926-IV, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali di polizza relative alla tariffa mista ordinaria abbinata ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %-1948, approvata con decreto Ministeriale 18 giugno 1943-XXI;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza relative alla tariffa mista ordinaria abbinata ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %-1948, approvata con decreto Ministeriale 18 giugno 1943-XXI, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Roma, addì 1° luglio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: BACCARINI

(2327)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1943-XXI.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925-III, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926-IV, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita abbinata ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %-1948;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

È approvata secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e condizioni speciali di polizza, presentata dalla Società anonima « Assicurazioni generali » con sede in Trieste:

1) Tariffa mista ordinaria, a premio annuo, abbinata ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %-1948, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile in contanti al termine prestabilito se a tale epoca l'assicurato è in vita, o, immediatamente in caso di premorienza, e di un ulteriore capitale pagabile in titoli se l'assicurato è in vita dopo un certo periodo di tempo.

Roma, addì 1° luglio 1943-XXI

(2325) p. *Il Ministro*: BACCARINI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, con lettera in data 6 luglio 1943-XXI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1943-XXI, n. 509, contenente modificazioni all'ordinamento forense.

(2350)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e condizioni di vendita degli ortaggi conservati di produzione 1942

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a parziale modifica del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66, del 22 marzo 1943-XXI, ha determinato come segue i prezzi per le singole fasi di scambio, dalla produzione al consumo, degli ortaggi conservati all'aceto, di produzione 1942, in fusti di qualsiasi capacità.

Giardiniera: alla produzione, a q.le, L. 975; da grossista a dettagliante, a q.le, L. 1125; al consumo, a kg., L. 12,90;

Cavolfiori: alla produzione, a q.le, L. 850; da grossista a dettagliante, a q.le, L. 990; al consumo, a kg., L. 11,40;

Cetriolini (oltre 180 frutti per kg.): alla produzione, a q.le, L. 820; da grossista a dettagliante, a q.le, L. 960; al consumo, a kg., L. 11;

Cetrioli (sino a 180 frutti per kg.): alla produzione, a q.le, L. 660; da grossista a dettagliante, a q.le, L. 785; al consumo, a kg., L. 9;

Cipolline extra: alla produzione, a q.le, L. 1280; da grossista a dettagliante, a q.le, L. 1450; al consumo, a kg., L. 16,60;

Cipolline medie: alla produzione, a q.le, L. 955; da grossista a dettagliante, a q.le, L. 1105; al consumo, a kg., L. 12,70;

Fagiolini: alla produzione, a q.le, L. 885; da grossista a dettagliante, a q.le, L. 1030; al consumo, a kg., L. 11,80;

Peperoni rossi e gialli: alla produzione, a q.le, L. 1215; da grossista a dettagliante, a q.le, L. 1380; al consumo, a kg., L. 15,80;

Peperoni verdi dolci: alla produzione, a q.le, L. 1110; da grossista a dettagliante, a q.le, L. 1270; al consumo, a kg., L. 14,60.

Tali prezzi, fermo restando quanto stabilito agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del comunicato di cui alla *Gazzetta Ufficiale* innanzi indicata, si intendono per merce in fusti a rendere in porto assegnato al produttore.

(2321) p. *Il Ministro*: FABRIZI

Prezzi e condizioni di vendita delle olive in salamoia di produzione 1942-43

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue i prezzi per le singole fasi di scambio, dalla produzione al consumo, delle olive in salamoia di produzione 1942-1943, in fusti a rendere in porto assegnato al produttore, a peso netto sgocciolato:

Varietà Ascolana: alla produzione, a q.le, L. 1215; da grossista a dettagliante, a q.le, L. 1375; al consumo, a kg. L. 15,80;

Varietà Cerignolese: alla produzione, a q.le, L. 1645; da grossista a dettagliante, a q.le, L. 1835; al consumo, a kg., L. 21,10;

Varietà S. Agostino: alla produzione, a q.le, L. 930; da grossista a dettagliante, a q.le, L. 870; al consumo, a kg., L. 10;

Varietà Intosso: alla produzione, a q.le, L. 715; da grossista a dettagliante, a q.le, L. 840; al consumo, a kg., L. 9,60;

Varietà Nocellara: alla produzione, a q.le, L. 1105; da grossista a dettagliante, a q.le, L. 1255; al consumo, a kg., L. 14,40;

Varietà Gaetana: alla produzione, a q.le, L. 1070; da grossista a dettagliante, a q.le, L. 1220; al consumo, a kg. L. 14;

Varietà Prunara: alla produzione, a q.le, L. 1700; da grossista a dettagliante, a q.le, L. 1895; al consumo, a kg., L. 21,80.

Per le caratteristiche del prodotto e per le condizioni di vendita ha, inoltre, stabilito quanto segue:

1) le olive devono essere sane, di pezzatura media dell'annata, esenti da impurità e da attacchi parassitari;

2) i prezzi alla produzione si intendono per merce posta su vagone franco stazione partenza, o su veicolo franco stabilimento di produzione a scelta dell'acquirente;

3) i prezzi da grossista a dettagliante si intendono per merce resa franco negozio dettagliante;

4) i prezzi alla produzione e quelli da grossista a dettagliante non comprendono l'imposta generale sull'entrata che, pertanto, dovrà essere soddisfatta a parte.

(2320) p. *Il Ministro*: FABRIZI

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Forlì

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Fornasari Flavio è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Forlì.

(2149)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 28 giugno 1943, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Taormina Francesco, residente nel comune di San Fratello, distretto notarile di Patti, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 31 marzo 1943, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 3 luglio 1943-XXI

(2349) p. *Il Ministro*: PELOSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 737 del 18 giugno 1943-XXI relativo alla produzione e vendita di mobili vari

In relazione alle norme contenute nel decreto Ministeriale 16 dicembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 306 del 28 dicembre 1942-XXI, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 737 del 18 giugno c. a. ha ammesso la produzione e la vendita dei seguenti mobili ai prezzi per ciascuno di essi segnati. La tabella annessa al predetto decreto Ministeriale viene completata come appresso:

CATEGORIA V.

MOBILI VARI.

	PREZZI DI VENDITA		
	I	II	III
	Dal produttore franco stabilimento di produzione	Dal produttore franco domicilio del consumatore	Dall'esercizio commerciale di vendita al pubblico al consumatore
	Lire	Lire	Lire
1. Poltroncina da studio tipo Vienna in faggio con spalliera curvata alta cm. 7, sedile ovale o rotondo curvato in legno o paglia di diametro minimo di cm. 39, con rinforzi laterali . . .	85	110	130
2. Sedia in faggio interamente curvata o semicurvata con sedile ovale o rotondo di cm. 38 di diametro con spalliera in compensato o legno massiccio curvato con tre stecche con piedi collegati con pioli	60	78	93
3. Sedia a sdraio pieghevole senza braccioli, di legno di faggio pulito, spessore delle assi mm. 20×38, con tela larga cm. 40	65	80	100
4. Attaccapanni a colonna tornita con basamento a tre piedi curvati, testa a quattro posti in legno di faggio curvato, altezza cm. 170 . .	100	130	155
5. Attaccapanni curvato avente le stesse caratteristiche del precedente, e con vaschetta; lucidato a spirito .	140	180	215
6. Poltrona da barbiere in legno di faggio curvato con basamento pesante in legno a tre piedi curvati, sedile ovale o rotondo di diametro minimo cm. 48, con braccioli curvati senza appoggia-testa	280	360	430
7. Anticamera con ossatura in legno segato impiallicciata o fodrinata in legno compensato, lucidato a cera o mezzo lucido con porta ombrelli in legno curvato e vaschetta, e con 3 attaccapanni in metallo o legno curvato; superficie del riquadro mq. 1,40	250	325	385
8. Salotto per anticamera, per sala da pranzo, o per ufficio, in legno duro, impagliato o con sedili di legno, lucidato a spirito e composto da:			
a) divano a due posti, larghezza cm. 90	200	260	310
b) poltrona con braccioli larga cm. 45	145	188	224
c) sgabello con fondo impagliato o di legno, larghezza cm. 38	40	52	62
d) tavolino con piano legno o linoleum, rotondo, di diametro cm. 50 o rettangolare, di misure centimetri 45×60	130	169	200
9. Cassettone con piano di legno: misure cm. 120×90×50 oppure volume equivalente lucidatura esterna a mezzo lucido, interno greggio pulito. Maniglìame in legno o altro materiale	835	1000	1300

(2324)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I^a PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 6 luglio 1943-XXI - N. 124

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	[illegible],9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,8[illegible]
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	91,15
Id. 3,50 % (1902)	85,25
Id. 3 % lordo	70,75
Id. 5 % (1935)	88,175
Redimib. 3,50 % (1934)	77,825
Id. 5 % (1936)	92,475
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,50
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	98,70
Id. 5 % (1949)	92,50
Id. 5 % (15-2-50)	91,725
Id. 5 % (15-9-50)	92,375
Id. 5 % (15-4-51)	91,75

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per la nomina di 20 sottotenenti di porto in servizio permanente effettivo

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, che approva le norme ed i programmi per il reclutamento nel Corpo delle Capitanerie di porto;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di 20 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro per la marina*
ARTURO RICCARDI

Il Ministro per le comunicazioni
CINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI
Reg. 46 *Comunicazioni Mar. mercantile, fog.* 132. — LOMBARDO

Notificazione di concorso a 20 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, a 20 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel corpo delle Capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero della marina, alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso:

a) i diplomati capitani di lungo corso che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Regia marina e contino almeno due anni di navigazione su navi della marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso;

b) i laureati degli istituti superiori navali delle scuole di commercio ed istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica o giurisprudenza, scienze politiche e sociali, od in altre facoltà riconosciute equipollenti;

c) gli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani di razza non ebraica;

b) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti;

c) non avere oltrepassato alla data della presente notificazione, 30 anni di età se patentati capitani di lungo corso, e 28 anni di età gli altri.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di 4 anni.

A norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 4 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

e) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche, De Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

Visus binoculare=1/2, a 5 metri di distanza;
Visus monoculare=1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 8, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai documenti di cui all'art. 5, dovranno pervenire al Ministero della marina — Direzione generale del personale e dei servizi militari — entro il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data predetta o che per tale data non fossero completamente documentate.

I concorrenti che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal 1° comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro il 30° giorno successivo a quello della scadenza.

Il Ministro potrà accordare un ulteriore termine oltre quello indicato nel presente articolo per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio degli esami.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato in carta bollata da L. 6, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene) attestante l'appartenenza a seconda dell'età, ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

1° contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

2° essere firmato *personalmente* dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

3° essere ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla segreteria gene-

rale dei Fasci italiani all'estero. o da uno degli ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero. Dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui ai precedenti numeri 1° e 3° quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non sono ammessi i certificati) di data non anteriore al 10 marzo 1940;

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o non avrà ottenuto il Regio assentimento;

5) certificato di buona condotta;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio o il foglio matricolare;

8) fotografia con firma debitamente autenticata e legalizzata;

9) originale o copia autentica rogata dal Regio notaio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile, o un estratto di matricola militare con l'indicazione della navigazione effettuata su Regie navi.

Nella domanda il candidato deve specificare la lingua estera prescelta per la prova obbligatoria e quelle su cui desiderasse sostenere prove facoltative, secondo quanto è specificato nell'annessso programma di esame.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali in congedo in servizio temporaneo o ufficiali della M.V.S.N. in servizio effettivo permanente, o impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 5) e 6) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto ministeriale non motivato ed insindacabile.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nel penultimo ed ultimo comma dell'art. 4 e nel presente articolo.

Art. 7.

I posti messi a concorso sono riservati:

a) 6 ai diplomati capitani di lungo corso sottotenenti di vascello di complemento ed ai patentati capitani di lungo corso;

b) 10 ai laureati;

c) 4 agli ufficiali di porto di complemento con almeno 2 anni di lodevole servizio.

Le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle tre categorie predette, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato ed attribuendo i posti della categoria *a*), metà ai sottotenenti di vascello di complemento diplomati capitani di lungo corso e metà ai patentati capitani di lungo corso.

Qualora il numero complessivo dei vincitori di una o due delle tre categorie risulti inferiore al numero di posti ad esse assegnati, il Ministero ha facoltà di completare tale numero con candidati idonei di una o due delle altre categorie, a sua scelta e giudizio insindacabile. Analogo criterio è adottato fra i sottotenenti di vascello e i patentati capitani di lungo corso, nella categoria *a*).

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della marina, di concerto con il Ministro delle comunicazioni ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

Membri: un colonnello di porto o — qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio — un ufficiale generale di porto, con la carica di vice-presidente;

Un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore, e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore all'8°

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 9.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta Ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

E' consentito negli esami di lingue straniere l'uso del vocabolario.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso, nominati sottotenenti, riceveranno gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello in cui sarà tenuto il corso teorico pratico di cui all'art. 13 della presente notificazione.

Art. 13.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 10.670 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2090 annue, l'indennità militare di L. 1858,56 annue e la eventuale aggiunta di famiglia (salve le riduzioni e gli aumenti di legge).

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la R. Accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di 12 mesi, dopo di che saranno promossi tenenti.

Art. 14.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di

porto del Regno e delle Colonie ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari Divisione stato giuridico) o al Ministero delle comunicazioni (Comando generale delle Capitanerie di porto).

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro per la marina*
ARTURO RICCARDI

Il Ministro per le comunicazioni
CINI

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto.

Numero della prova	MATERIE DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
	Esame scritto.			
1	Svolgimento di un tema in lingua italiana su argomento di cultura generale	—	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione su argomento formante oggetto del programma degli esami orali	—	8 ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua come specificato nella nota *B*	—	8 ore	2
	Esame orale.			
4	1° gruppo	—	50 min.	2
	a) diritto e procedura civile	2		
	b) » costituzionale	2		
	c) » amministrativo	2		
	d) » e procedura penale	2		
	e) » internazionale marittimo	2		
5	2° Gruppo	—	20 min.	2
	f) diritto della navigazione con particolare riguardo alla navigazione marittima	2		
	g) Cultura militare	2		
6	3° Gruppo	—	30 min.	2
	h) matematica	2		
	i) fisica	2		
	l) geografia	2		
	m) economia politica e corporativa	2		
	n) statistica	2		
7	Lingua straniera (1)	—	10 min.	1

(1) I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziare bene e tradurre a vista.

Nota *A*) — La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti in iscritto.

Nota *B*) — I candidati, oltre l'esame obbligatorio in una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti, fino ad un punto intero, a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più la aggiunta è in ragione della metà delle aliquote predette. I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere anche in altra lingua che non sia fra quelle sopra indicate.

Qualora il Ministro accolga la domanda, la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri sopraindicati.

DIRITTO CIVILE

TESI I.

Nozione del diritto: diritto oggettivo e soggettivo; diritto pubblico e diritto privato - Fonti del diritto: leggi; regolamenti; norme corporative; consuetudine; usi - Efficacia della legge nel tempo e nello spazio - Interpretazione delle leggi.

TESI II.

Atti e fatti giuridici in generale - Rapporti giuridici - Negozio giuridico e suoi elementi - Persone fisiche e persone giuridiche - Condizioni che determinano e modificano la capacità delle persone.

TESI III.

Cittadinanza - domicilio, residenza e dimora - Assenza e dichiarazione di morte presunta.

TESI IV.

Matrimonio - Filiazione - Adozione - Affiliazione - Patria potestà - Tutela ed emancipazione - Infermità di mente, interdizione e inabilitazione - Atti dello stato civile; ordinamento dello stato civile.

TESI V.

Delle successioni in generale - Successioni legittime - Successioni testamentarie - Successione dei legittimari - Divisione - Donazioni.

TESI VI.

Dei beni in generale - loro classificazione - Possesso: effetti del possesso; azioni possessorie - Proprietà: concetto; contenuto e limitazioni del diritto; modi d'acquisto - Servitù: modi di costituzione ed estimazione.

TESI VII.

Delle obbligazioni - Diverse specie - Loro effetti - Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento di esse - Modi di estinzione, novazione e prescrizione.

TESI VIII.

Dei contratti - Varie specie e requisiti essenziali - Effetti dei contratti in generale e in ispecie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali - Interpretazione dei contratti.

TESI IX.

Trascrizione - Diritti di prelazione - Tutela giurisdizionale dei diritti Nozione del processo civile: cenni generali; giudizio di cognizione - Controversie in materia corporativa.

DIRITTO COSTITUZIONALE

TESI I.

Diritto costituzionale - Nozioni di Stato - Le varie forme di governo - Governo rappresentativo in particolare - Monarchia e Repubblica - Governo costituzionale e governo parlamentare.

TESI II.

Condizioni storiche, sociali e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa occidentale e centrale Successiva estensione del regime rappresentativo ad altri Stati dell'Europa ed ai principali Stati d'America e d'Asia.

TESI III.

Governo monarchico costituzionale in Italia - Potere legislativo, esecutivo e giudiziario - Suoi sviluppi in rapporto all'ordinamento fascista - Il P. N. F.

TESI IV.

Il potere esecutivo o di governo - Il Capo del Governo - Il Gran Consiglio del Fascismo - Il Consiglio dei Ministri - Nomina e revoca dei Ministri - Responsabilità politica dei Ministri.

TESI V.

Il potere legislativo - Il Senato - Sua composizione - La Camera dei Fasci e delle Corporazioni - Sua composizione - La procedura per l'approvazione della legge - Decreto-legge e decreto legislativo.

TESI VI.

Il potere giudiziario - Ordinamento giudiziario - La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione speciale - Competenza dei giudici per materia, valore e territorio - I gradi di giurisdizione.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

TESI I.

Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Fonti del diritto amministrativo - Accentramento e decentramento.

TESI II.

Demanio - Tasse - Imposte - Debito pubblico.

TESI III.

Amministrazione centrale e locale - Ministeri - Attribuzioni dei Ministri - Obblighi e diritti dei pubblici funzionari - Il concetto di stabilità nel rapporto di pubblico impiego.

TESI IV.

Il Consiglio di Stato - Suo ordinamento e sue attribuzioni (consultive e giurisdizionali) - Avvocatura dello Stato e sue attribuzioni.

TESI V.

Funzione censoria nel governo costituzionale - Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

TESI VI.

Amministrazione locale - Provincia e suo ordinamento - Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso - Tutela e vigilanza dello Stato.

TESI VII.

Comuni - Podestà - Consulta municipale - Loro attribuzioni - Amministrazione speciale per il Comune di Roma.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

TESI I.

Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Le principali innovazioni del nuovo codice penale - Codice e leggi complementari - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

TESI II.

Dei reati in generale - Delitti e contravvenzioni - Classificazione dei reati - Elementi del reato - Subbietto attivo - Concorso di più persone nello stesso reato - Subbietto passivo ed oggetto - Volontà - Dolo e colpa - Fatto - Consumazione - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti del reato - Della recidiva.

TESI III.

Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali ed accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili.

TESI IV.

Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato - Contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia - Contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti - Contro l'ordine pubblico - Contro l'incolumità pubblica - Contro la fede pubblica.

TESI V.

Cenni sui delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio - Contro la moralità pubblica ed il buon costume - Contro l'integrità e la sanità della stirpe - Contro la famiglia.

TESI VI.

Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio.

TESI VII.

Nozioni del processo penale - Ordinamento giudiziario e competenza - Azione penale - Suo esercizio - Querela - Azione civile nascente da reato - Parti nel processo penale - Difesa - Istruzione.

TESI VIII.

Atti di polizia giudiziaria - Cenni sulla istruzione sommaria - Arresto e libertà provvisoria - Cenni sul giudizio - Sentenze e ordinanze - Mezzi d'impugnazione.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO.

TESI I.

Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in generale e del diritto marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

TESI II.

Il campo del diritto internazionale marittimo. L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al di sopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

TESI III.

La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a)* pirateria; *b)* tratta degli schiavi; *c)* protezione cavi sottomarini; *d)* polizia della pesca in alto mare.

TESI IV.

Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento acque navigabili.

TESI V.

Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine e i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

TESI VI.

Il diritto di preda nella guerra marittima - Rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

TESI VII.

Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti e neutrali - Ammissione e permanenza delle navi belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi dei belligeranti.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA

TESI I.

Il diritto della navigazione: concetti generali e sua autonomia. Cenni sulla legislazione italiana in materia marittima dal Codice della marina mercantile al Codice della navigazione. Partizioni del Codice della navigazione.

Fonti del diritto della navigazione. Conflitti di leggi in materia di navigazione (le disposizioni preliminari del Codice della navigazione).

TESI II.

Organi amministrativi della navigazione marittima. Il demanio marittimo. Attività amministrativa, polizia e servizi dei porti (pilotaggio, rimorchio, lavoro portuale).

TESI III.

Regime amministrativo della nave: ammissione della nave alla navigazione (individuazione, requisiti di nazionalità, inscrizione e abilitazione alla navigazione, dismissione della bandiera e cancellazione dai registri); navigabilità della nave; documenti di bordo.

TESI IV.

Polizia della navigazione: partenza e arrivo delle navi; polizia di bordo; polizia sulle navi in corso di navigazione. Atti di stato civile. Navigazione da diporto. Pesca marittima. Cabotaggio.

TESI V.

Costruzione della nave - Proprietà della nave (proprietà, comproprietà) - Impresa di navigazione: armatore; società di armamento fra comproprietari; raccomandatario.

TESI VI.

Personale marittimo - Ordinamento amministrativo; il personale marittimo nell'impresa di navigazione (comandante di nave, equipaggio). Contratto di arruolamento: formazione, effetti, cessazione e risoluzione, diritti derivanti dalla cessazione e risoluzione, rimpatrio, disposizioni varie.

TESI VII.

Contratti di utilizzazione della nave: locazione, noleggio, trasporto. Contribuzioni alle avarie comuni - Urto di navi - Assistenza, salvataggio, ricupero, ritrovamento di relitti di mare - Assicurazioni marittime - Privilegi ed ipoteche.

TESI VIII.

Istruzione preventiva - Cause marittime (cause per sinistri marittimi: controversie del lavoro); competenza; procedimento avanti i comandanti di porto; procedimento avanti i Tribunali e le Corti di appello. Liquidazione delle avarie comuni - Attuazione della limitazione del debito dell'armatore - Esecuzione forzata e misure cautelari.

TESI IX.

Reati in materia di navigazione marittima - Disposizioni penali del Codice della navigazione - Applicabilità delle disposizioni; disposizioni generali - Delitti - Contravvenzioni - Disposizioni processuali - Disposizioni disciplinari: infrazioni e pene disciplinari; disposizioni processuali.

TESI X.

Legge di guerra e di neutralità: disposizioni speciali per la guerra marittima: operazioni belliche - Controlli della navigazione marittima, contrabbando di guerra, blocco marittimo, assistenza ostile, visite, catture e distruzioni di navi mercantili - Trattamento degli equipaggi e dei passeggeri - Corrispondenza postale - Risarcimento dei danni - Giudizio delle prede.

CULTURA MILITARE

TESI I.

Leva marittima: soggezione alla leva marittima - Classi di leva - Chiamata - Arruolamento - Obblighi di servizio - Autorità preposte alle operazioni di leva marittima - Consigli di leva e loro competenza - Note preparatorie e liste di leva - Chiamata e sessioni di leva - Esame personale - Arruolamento e invio alle armi - Ricorsi contro le decisioni del Consiglio di leva - Ferme di leva e ferme volontarie - Ritardi alla presentazione alle armi - Riduzioni e facilitazioni di servizio - Dispense ed esenzioni - Congedo illimitato e congedo assoluto - Anticipato congedo ai militari di leva o volontari - Arruolamenti eccezionali - Renitenza - Diserzione - Sanzioni penali per reati in materia di leva marittima - Ritardi ai congedamenti - Richiami alle armi (testo unico approvato con R. decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2509).

Istruzione premilitare obbligatoria (R. decreto-legge n. 2150 in data 31 dicembre 1934 e circolare I.P.M. allegata al F.O.M. del 29 aprile 1937-XV).

TESI II.

Ordinamento della Regia marina - Servizio navale - Servizio dipartimentale marittimo - Servizi centrali - Servizi speciali - Istituti e scuole della Regia marina.

Corpi militari della Regia marina e loro funzioni - Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente - Corrispondenza dei gradi (legge 8 luglio 1926, n. 1178 e legge 30 dicembre 1932, n. 1613). Attribuzione del capo e sottocapo di stato maggiore (R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1870) - Classificazione del R. Naviglio (R. decreto 5 settembre 1938, n. 1480).

TESI III.

Ordinamento del C.R.E.M.: Personale volontario e di leva - Categorie del personale - Gerarchia e corrispondenza di gradi con quelli del Regio esercito - Assegnazione del personale di leva alle varie categorie e specialità - Tirocini pratici e corsi per il personale di leva - Passaggio nel personale volontario - Speciali vincoli di servizio - Corsi di istruzione per il personale volontario - Classifiche - Varie specie di ferma - Rafferme - Proscioglimenti - Trasferimenti - Congedamenti e riammissioni in servizio - Richiami (testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 1914, modificato con la legge 15 giugno 1933, n. 778).

TESI IV.

Cenni sul potere marittimo: Suoi elementi: navi da guerra e del commercio; basi navali e loro funzioni; traffico marittimo (linee di navigazione - Scambi e rifornimenti - Porti).

TESI V.

Difesa costiera: Ostruzioni retali: armi subacquee; sbarramenti - Servizi di dragaggio.

TESI VI.

Segnalamento marittimo: servizi semaforici, portolani.

Sugli argomenti di cui alle tesi V e VI potranno essere utilmente consultati i manuali editi dal Ministero della marina per l'istruzione premarinara.

MATEMATICA

TESI I.

A) Calcolo dei radicali - Cenno sulle potenze con esponenti frazionari - Sistemi di equazioni di 1° grado.

B) Proporzioni fra grandezze - Similitudini fra figure piane, in particolare fra triangoli e poligoni.

C) Relazioni trigonometriche fra lati ed angoli di un triangolo.

TESI II.

A) Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni riducibili al 2° grado - Sistema di equazioni di grado superiore al primo.

B) Area dei poligoni - Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.

C) Formule per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti - Applicazione delle tavole trigonometriche alla risoluzione dei triangoli rettilinei.

TESI III.

A) Progressioni aritmetiche e geometriche - Logaritmi.

B) Rette e piani nello spazio - Ortogonalità e parallelismo - Diedri - Triedri - Angoloidi - Poliedri.

C) Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco o di archi associati - Funzioni circolari di alcuni archi (30°, 45°, 60°, 18°, 36°).

TESI IV.

A) Equazioni esponenziali - Uso delle tavole logaritmiche ed applicazioni al calcolo di espressioni numeriche.

B) Equivalenza dei solidi - Superficie e volume dei poliedri semplici, del cilindro, del cono e della sfera.

C) Trasformazione di somme e di differenze delle funzioni circolari in prodotti - Determinazione di un angolo quando è dato il valore della sua funzione circolare e viceversa.

TESI V.

A) Applicazione dell'algebra alla geometria.

B) Proprietà del circolo; angoli al centro e angoli inscritti in una circonferenza - Misura di un arco e dell'area di un settore circolare.

C) Applicazione della trigonometria piana - Raggi dei circoli circostritto ed inscritto - Calcolo della lunghezza del lato di un poligono regolare di n lati, dato il raggio del circolo circoscritto.

FISICA

TESI I.

Meccanica: Moto uniforme e moto uniformemente vario - Moti periodici; circolare e oscillatorio - Concetto di forza ed unità statica di essa - Equilibrio di forze complanari o comunque disposte; equilibrio dei corpi con un punto o con un asse fisso. Principio di inerzia - Proporzionalità fra forza e accelerazione - Massa - Unità dinamica di forza - Uguaglianza fra azione e reazione - Caduta dei gravi liberi - Oscillazione del pendolo.

TESI II.

Lavoro ed energia - Unità di lavoro e di potenza - Energia di moto e di posizione - Equilibrio dinamico nelle macchine - Cenno sull'attrito e resistenza del mezzo - Conservazione dell'energia - Trasmissione della pressione dei fluidi - Pressione generata dal peso dei fluidi, con particolare riguardo all'atmosfera - Compressione (a temperatura costante) degli aeriformi - Moto dei fluidi: pompe - Moto di un solido immerso in un fluido (applicazioni alle navi, ai dirigibili e ai velivoli) - Cenno sulle azioni molecolari e sulla pressione osmotica - Concetto di pressione.

TESI III.

Termologia - Concetto di temperatura: misura della temperatura - Concetto di quantità di calore; caloria - Calore specifico e capacità termica - Cenno sulla propagazione del calore - Nozione di dilatazione termica - Il calore negli aeriformi; equazione caratteristica del gas - Temperatura assoluta - Cambiamento di stato - Il primo principio della termodinamica; equivalente meccanico della caloria - Il secondo principio della termodinamica - Cenno sui motori termici e sulle macchine frigorifere.

TESI IV.

Acustica: Moto vibratorio del mezzo e percezione del suono - Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di un suono semplice - Timbro di un suono - Cenno sui fenomeni di interferenza - Intervalli musicali - Cenno sulla riproduzione dei suoni.

TESI V.

Elettrologia e magnetismo: Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che v'intervengono - Condensatori - l'effetto Volta e la pila elettrica - Corrente elettrica costante nei conduttori di prima specie e grandezze da cui dipende - Principali fenomeni di magnetostatica - Azione magnetica terrestre - Campo magnetico prodotto da una corrente - Applicazione alla misura della corrente (galvanometro, ecc.), alla trasmissione dei segnali (telegrafo, ecc.) - Calore prodotto dalla corrente: applicazione al riscaldamento e alla illuminazione.

TESI VI.

La corrente elettrica nei conduttori di seconda specie: dissociazione elettrolitica - Accumulatori - La corrente nei gas; ionizzazione - Raggi catodici e raggi X - Cenno sui fenomeni di radioattività - Induzione elettromagnetica - Corrente alternata - Cenno sugli alternatori, motori e dinamo - Trasformatori statici - Telefono - Utilizzazione elettrica dell'energia idraulica - Onde elettromagnetiche: loro produzione e mezzi per riceverle - Cenno di radiotelegrafia e radiotelefonia - Cenno sulla costituzione della materia: molecole, atomi, elettroni, nuclei - Cenno sui fenomeni termoionico e fotoelettrico.

TESI VII.

Ottica: riflessione e rifrazione con applicazione agli specchi piani e ai prismi - Cenno sugli specchi sferici e sulle lenti sottili - Occhio e strumenti ottici più usati - Dispersione della luce - Velocità della luce nel vuoto e nei mezzi materiali - Cenno sui fenomeni d'interferenza, diffrazione e polarizzazione - Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di una radiazione semplice - Cenno sulla natura elettromagnetica della luce - Radiazioni non visibili - Cenni di spettroscopia.

GEOGRAFIA

TESI I.

A) La Terra come pianeta: forma, dimensioni e movimenti - Carte geografiche e topografiche: loro lettura.

B) Divisione politica della Terra - I grandi Stati moderni.

TESI II.

A) Distribuzione delle terre e dei mari - Le grandi linee del rilievo terrestre - Il mare e i suoi fenomeni - Atmosfera e climi.

B) Gli Stati di Europa - Loro importanza politica ed economica - Il problema demografico.

TESI III.

A) Origine delle roccie - Fossili e loro importanza - Breve riassunto delle ere geologiche - Comparsa dell'uomo sulla terra.

B) L'Italia politica dopo la guerra mondiale e il suo sviluppo agricolo, industriale e commerciale - Gli italiani all'estero - Il Mediterraneo e l'Italia.

TESI IV.

A) Razze, popoli e nazioni - Distribuzione attuale degli uomini - Forme di vita e di civiltà in relazione all'ambiente - Agglomeramenti umani e loro diversi tipi.

B) Geografia generale fisica, economica e politica dell'Asia - Razze, popoli, religioni - Interessi italiani.

TESI V.

A) Azione dell'atmosfera, delle acque continentali (superficiali e sotterranee), delle nevi e dei ghiacciai, delle acque marine e degli organismi nel modellamento della superficie terrestre.

B) Geografia generale fisica, economica e politica dell'Africa - Le colonie italiane in particolare.

TESI VI.

A) Calore terrestre - Fenomeni vulcanici, sismici e bradisismici - Origine dei rilievi terrestri.

B) Geografia generale fisica, economica e politica dell'Oceania - Le terre polari.

TESI VII.

A) Scambi: distribuzione delle piante e degli animali di valore economico fondamentale; principali mercati delle materie prime, mezzi di trasporto e grandi vie di comunicazione mondiale - Migrazioni storiche e attuali - Colonie e loro tipi.

B) Geografia generale fisica, economica e politica delle Americhe - Gli italiani nelle Americhe.

ECONOMIA POLITICA E CORPORATIVA

TESI I.

A) Utilità e utilizzazione dei beni - Elementi della produzione.

B) Caratteristiche dell'economia corporativa nella produzione, nello scambio e nel consumo.

TESI II.

A) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e della offerta.

B) L'intervento dello Stato nell'economia liberista e nell'economia corporativa.

TESI III.

A) Del salario - Leggi del salario nell'economia liberista.

B) Le forze produttive nell'economia corporativa e la disciplina unitaria della produzione.

TESI IV.

A) Il valore e le leggi relative.

B) Il salario corporativo.

TESI V.

A) La circolazione dei beni - La moneta - Lo scambio internazionale.

B) La collaborazione corporativa tra capitale e lavoro.

TESI VI.

A) La distribuzione della ricchezza.

B) Gli scambi internazionali in regime corporativo.

STATISTICA

TESI I.

La funzione del procedimento induttivo nell'indagine statistica - Concetto di statistica.

TESI II.

Rilevazione e spoglio dei dati statistici - Organi preposti alle rilevazioni statistiche - Il dato statistico - Le tabelle statistiche - Valutazione critica dei dati - Scoperta ed eliminazione degli errori - L'impiego delle macchine nello spoglio e nella elaborazione dei dati.

TESI III.

Metodologia statistica - Comparabilità dei dati - Comparabilità ottenuta mediante rapporti, medie, rappresentazioni grafiche, ecc.

TESI IV.

La regolarità dei fenomeni statistici - Cenni sul principio di probabilità - Legge dei grandi numeri.

TESI V.

Stato e movimento della popolazione, con particolare riguardo all'Italia - Censimento e classificazioni - Densità della popolazione - Statistica dei movimenti migratori interni ed esterni.

TESI VI.

Principali statistiche della vita economica nazionale, con particolare riguardo all'Italia: *a*) censimenti industriali e agricoli; *b*) produzione, scambi, moneta, risparmi, salari, prezzi - Cenni sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

p. *Il Ministro per la marina*
ARTURO RICCARDI

Il Ministro per le comunicazioni
CINI

(2330)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 33 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione dogane).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni e aggiunte;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre successivo, registro 22 Finanze, foglio 131, col quale fu indetto un concorso per esami a 33 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione dogane);
Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio successivo, registro 2 Finanze, foglio 295, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso;
Visto il decreto Ministeriale 22 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio successivo, registro n. 10 Finanze, foglio 256, col quale il gr. uff. Balbi Alberto ha sostituito il cav. gr. cr. dott. Ivo Bagli nella qualità di presidente della Commissione esaminatrice del concorso stesso;
Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno successivo, registro n. 12 Finanze, foglio 360, col quale il cav. gr. cr. dott. Ivo Bagli ha ripreso le funzioni di presidente della Commissione suddetta;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale formata dalla Commissione esaminatrice in base ai risultati del concorso a 33 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte di fabbricazione (specializzazione dogane):

COGNOME E NOME	Media voto prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1. Mongiovì Luigi	8,333	8,100	16,433
2. Carli Pietro	8,233	8,150	16,383
3. Rodriguez Gaetano	8,233	7,550	15,783
4. Barra Mario	8,633	7,100	15,733
5. Cavero Sermo	8,016	7 —	15,016
6. Faggioli Armando	7,950	7 —	14,950
7. Zallocco Antonio	7,700	7,200	14,900
8. Birga Alberto	7,466	7,400	14,866
9. Zen Tarcisio	7,383	7,400	14,783
10. De Santis Giovanni	7,983	6,750	14,733
11. Lombardi Mario	7,816	6,900	14,716
12. Sampognaro Sebastiano	7,700	7 —	14,700
13. Carmosino Vincenzo	8,316	6,300	14,616
14. Marzano Vincenzo	7,400	7,200	14,600
15. Baldini Angelo	7,833	6,750	14,583
16. Cesaroni Telesforo	7,666	6,900	14,566
17. Marmocchi Damasco	7,333	7,200	14,533
18. Grillo Salvatore	8,116	6,400	14,516
19. Russi Emanuele	7,350	7,150	14,500
20. Carducci Dante	7,250	7,100	14,350
21. Barra Gennaro	7,633	6,600	14,233
22. Chillè Francesco	7,600	6,500	14,100
23. De Rienzi Ugo	7,533	6,550	14,083
24. Neri Amedeo	7,900	6 —	13,900
25. Pini Azelio	7,166	6,650	13,816
26. Romano Pietro	7,233	6,550	13,783
27. Giacoppo Antonio	7,666	6,100	13,766
28. Zarmati Girolamo	7,233	6,500	13,733
29. Martelli Nello	7,200	6,200	13,400
30. Biandrati Angelo	7,266	6,100	13,366
31. Rettagliati Alberto	7,233	6 —	13,233
32. Ingegno Enrico	7,200	6 —	13,200

Art. 2.

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in parola nell'ordine appresso indicato:

1. Mongiovì Luigi
2. Carli Pietro
3. Rodriguez Gaetano
4. Barra Mario
5. Cavero Sermo
6. Faggioli Armando
7. Zallocco Antonio
8. Birga Alberto
9. Zen Tarcisio
10. De Santis Giovanni
11. Lombardi Mario
12. Sampognaro Sebastiano
13. Carmosino Vincenzo
14. Marzano Vincenzo
15. Baldini Angelo
16. Cesaroni Telesforo
17. Marmocchi Damasco
18. Grillo Salvatore
19. Russi Emanuele
20. Carducci Dante
21. Barra Gennaro
22. Chillè Francesco
23. De Rienzi Ugo
24. Neri Amedeo
25. Pini Azelio
26. Romano Pietro
27. Giacoppo Antonio
28. Zarmati Girolamo
29. Martelli Nello
30. Biandrati Angelo
31. Rettagliati Alberto
32. Ingegno Enrico

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1943-XXI
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 22. — D'ELIA

(2298)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli a posti di segretario comunale di grado 3° e 4°

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942-XX, n. 851, sul nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti distinti concorsi per titoli ai posti di segretario capo di 1ª classe (grado 3°), del comune di Cosenza, e di segretario capo di 2ª classe (grado 4°), vacanti nei seguenti Comuni, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nel presente decreto:

1) Canicattì (Agrigento);
2) Casalmaggiore (Cremona);
3) Cento (Ferrara);
4) Favara (Agrigento);
5) Idria (Gorizia);
6) Manfredonia (Foggia);
7) Mola di Bari (Bari);
8) Molinella (Bologna);
9) Muggia (Trieste);
10) Narni (Terni);
11) Reggello (Firenze);
12) Terlizzi (Bari);
13) Vibo Valentia (Catanzaro).

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado; nonchè i segretari provinciali in conformità all'art. *sub.* 185, ultimo comma, della legge suindicata;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno, appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli *sub.* 174 e *sub.* 183 della legge 27 giugno 1942-XX, n. 851;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali o provinciali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, della laurea in giurisprudenza o d'altra riconosciuta equipollente e che abbiano il grado e l'anzianità stabilita dall'art. *sub.* 183 della citata legge.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile) entro il termine di 90 giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, distinte domande in carta da bollo da L. 8 ciascuna, corredate della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra; unendo ad una sola d'esse la patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare. Dovranno, inoltre, produrre il certificato del podestà o del preside, comprovante lo stato di coniugato o di vedovo e, nel primo caso, anche una dichiarazione in carta libera, attestante se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, con l'indicazione della data del matrimonio, se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

Gli aspiranti che alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dimostrino di trovarsi in servizio militare potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro 30 giorni dalla scadenza del termine sopra stabilito.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo; nonchè il titolo di studio in originale od in copia notarile.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre, oltre la patente di segretario comunale ed il titolo di studio in originale od in copia notarile, anche i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal podestà o dal preside, da cui risulti il loro stato di servizio;

2) certificato del podestà o del preside attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolari;

3) estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932-X, n. 1101;

4) certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato medico di sana e robusta costituzione;

6) certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

I candidati che intendano prendere parte a più concorsi per i suddetti posti vacanti di segretario comunale, dovranno unire ad una sola domanda i documenti, facendo espresso richiamo nelle altre dei titoli e documenti prodotti, ed unendo ad ognuna di esse soltanto un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, di tali titoli e documenti.

Roma, addì 14 giugno 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ALBINI

(2263)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.